

IL M.P. APOSTOLOS SUOS SULLE CONFERENZE DEI VESCOVI

1. L'iter di formazione del documento e suo contenuto

A venti anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, l'Assemblea Straordinaria del Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985 nella sua *Relatio finalis*, dopo aver ricordato che le Conferenze dei Vescovi, grandemente utili e veramente necessarie per la vita attuale della Chiesa, sono un'applicazione concreta dell'affetto collegiale e che nel modo di procedere debbono tener presente l'unità della Chiesa e la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare¹, insieme ad altre cose suggeriva quanto segue:

¹ «Per conferentias episcoporum affectus collegialis ad concretam applicationem perducitur (cf. LG 23). Nemo est qui dubitet de earum utilitate pastoralis, immo de earum necessitate in hodiernis adiunctis. In conferentiis episcoporum episcopi eiusdem nationis vel territorii munus suum pastorale coniunctim exercent (cf. CD 38; CIC can.447).

In modo quo conferentiae episcoporum procedunt, prae oculis habeatur et bonum Ecclesiae seu servitium unitatis et responsabilitatis inalienabilis uniuscuiusque episcopi erga Ecclesiam universalem et suam particularem» (II.C.5, in *Enchiridion Vaticanum* [= EV] 9/1805).

Quia conferentiae episcoporum tam utiles, immo necessariae in hodierno labore pastorali Ecclesiae sint, optatur studium earum status theologici, ut praesertim quaestio de earum auctoritate doctrinali clarius et profundius explicentur, prae oculis habitis illis quae in Concilio in decreto *Christus Dominus* n. 38 et in *Codice iuris canonici* cann. 447 et 753 habentur².

Giovanni Paolo II nel maggio 1986 affidò l'esame della questione alla Congregazione per i Vescovi, in collaborazione con le Congregazioni per la Dottrina della Fede, per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, e con la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Un «gruppo di studio interdicasteriale», formato dai prefetti dei Dicasteri interessati e dal Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, con la collaborazione di esperti, in data 1° luglio 1987 approntò un documento di carattere orientativo sullo «Status teologico e giuridico delle Conferenze episcopali», poi noto come *Instrumentum laboris*³.

In data 12 gennaio 1988 tale prima bozza fu inviata alle Conferenze dei Vescovi con l'invito a far pervenire alla Congregazione per i Vescovi, entro il 31 dicembre 1988, osservazioni, correzioni ed emendamenti, sulla traccia dei «Quesiti» posti alla fine del documento. Anche i singoli Vescovi potevano far pervenire le loro osservazioni⁴.

Le risposte furono piuttosto critiche dell'*Instrumentum laboris*, e sulla base di esse fu formulato un

² II.C.8 (EV 9/1809).

³ Cf. EV 10/1844-1913; *Regno/Doc.* 33 (1988) 390-396; *Origins* 17 (1988) 731-737.

⁴ Complessivamente giunsero 47 risposte di Conferenze dei Vescovi (in maggioranza dall'Europa e dalle Americhe) e 63 risposte di singoli Vescovi (15: America settentrionale; 17: America meridionale; 30: Europa; 1: Oceania).

secondo testo, completamente nuovo, il quale, con profonde modifiche e rifacimenti, porterà al documento finale.

Infatti, nel novembre 1989 Giovanni Paolo II istituiva una Commissione, composta da Vescovi ed esperti di varie parti del mondo, che riunitasi per la prima volta nei giorni 18-20 giugno 1990, decise di preparare una nuova stesura del documento (seconda bozza), che fu completata nello stesso anno. Dal 1991 al 1996 per iniziativa della Congregazione per i Vescovi si ebbero varie riunioni intrecciate del «gruppo di studio interdicasteriale», della Commissione di Vescovi ed esperti, e di consultazioni con altri singoli specialisti, sia teologi che canonisti.

Intanto Giovanni Paolo II seguiva personalmente l'iter del documento, dando indicazioni specialmente nelle udienze ai Prefetti delle Congregazioni per i Vescovi e della Dottrina della Fede. Nel marzo 1996, su suggerimento della stessa Congregazione per i Vescovi, il Santo Padre affidava alla Congregazione per la Dottrina della Fede il progetto elaborato, per un nuovo e definitivo esame, in quanto specialmente gli aspetti di carattere più teologico avevano bisogno di maggiori approfondimenti e precisazioni. Questo fu il lavoro della Congregazione per la Dottrina della Fede nei due anni successivi, avvalendosi anche della collaborazione del Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi.

Terminato il lavoro, il testo fu presentato a Giovanni Paolo II, il quale ha emanato il M.p. *Apostolos suos* (= AS), il 21 maggio 1998, promulgato il 1° settembre 1998⁵. A meno di un anno, un'identica Lettera della

⁵ Cf. AAS 90 (1998) 641-658. Dato che il documento è stato originariamente redatto in italiano (cf. *L'Osservatore Romano* /Suppl., 24 luglio 1998) nel corpo dell'articolo sarà sempre riporta-

Congregazione per i Vescovi e della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli è stata distintamente inviata ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi per fornire elementi utili alla revisione dei loro statuti⁶.

Il M.p. *Apostolos suos* è diviso in quattro parti.

La prima è un *Exordium*, che innanzitutto richiama sommariamente la dottrina conciliare sulla collegialità (nn. 1-2); quindi ricorda lo sviluppo delle diverse forme di manifestazione storica della collegialità, tra le quali quella delle Conferenze dei Vescovi (nn. 3-5); infine esplicita lo scopo del documento (nn. 6-7).

La seconda parte, intitolata *Collegialis Episcoporum coniunctio*, vuole dare i principi basilari teologici della collegialità, per poter comprendere la natura e l'azione del Collegio dei Vescovi come tale (nn. 8-9); la natura dell'ufficio episcopale e l'esercizio di esso a livello della singola Chiesa particolare affidatagli (n. 10); la natura dell'azione pastorale congiunta dei Vescovi nelle Conferenze Episcopali, in rapporto al Collegio dei Vescovi e al singolo Vescovo (nn. 11-13).

to tale testo, riproducendo in nota la traduzione ufficiale latina. Tutte le notizie sull'iter del documento sono prese dall'intervento di S.E. Mons. Francesco Monterisi, Segretario della Congregazione per i Vescovi, alla conferenza stampa di presentazione del *Motu proprio*, il 23 luglio 1998, dove concludeva che esso «è un vero e proprio documento pontificio, ma è anche il frutto della riflessione di buona parte dei Vescovi della Chiesa Cattolica» (*L'Osservatore Romano/Suppl.*, 24 luglio 1998, 6).

⁶ La Lettera della Congregazione per i Vescovi è del 13 maggio 1999 (Prot. N° 763/98), quella della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli del 9 giugno 1999 (Prot. N° 2432/99). La prima è stata pubblicata in *L'Osservatore Romano*, 20 giugno 1996, 6 e in *Regno/Documenti* 44 (1999)536-537. Lungo questa nostra trattazione citeremo il documento come «Lettera ai Presidenti delle CE».

La terza, dal titolo *Episcoporum Conferentiae*, delinea la natura delle Conferenze dei Vescovi (nn. 14-16) e la loro composizione, dando anche delle disposizioni circa l'azione dei membri (nn. 17-18); chiarifica il rapporto tra l'autorità e l'azione del singolo Vescovo diocesano e dei presuli a lui equiparati, e l'esercizio congiunto del ministero episcopale nelle Conferenze dei Vescovi sia nell'ambito legislativo che magisteriale, nonché la relazione con la S.Sede (nn. 19-24).

La quarta parte, *Normae de Episcoporum Conferentiis completivae*, è composta da quattro articoli di legge: modo di procedere perché le dichiarazioni dottrinali di una Conferenza costituiscano magistero autentico (art. 1); solo la riunione plenaria della Conferenza ha il potere di porre atti di magistero autentico e non può concederlo a nessun altro organismo (art. 2); per atti diversi da quelli di cui all'art. 2 la Commissione dottrinale dev'essere autorizzata esplicitamente dal Consiglio Permanente della Conferenza (art. 3); le Conferenze debbono rivedere i loro statuti perché siano coerenti con i chiarimenti e le norme del *Motu proprio* ed essere inviati alla S. Sede per la *recognitio* a norma del c. 451.

2. Natura e fine del documento

Si tratta di una Lettera Apostolica *Motu Proprio* data, che è lo strumento ordinario con cui il Romano Pontefice promulga delle leggi, per sua iniziativa, anche se, generalmente, su una previa vasta consultazione, come è stato nel caso presente.

Nell'Introduzione del documento, il n. 7 dà il fine di esso: «esplicitare i principi basilari teologici e giuridici riguardo alle Conferenze Episcopali, e offrire l'indispensabile integrazione normativa, per aiutare a stabilire una prassi delle medesime Conferenze teologica-

mente fondata e giuridicamente sicura»⁷. Infatti, nella stessa Introduzione, al n. 6, dopo aver sottolineato che le Conferenze dei Vescovi «contribuiscono efficacemente all'unità tra i Vescovi, e quindi della Chiesa, essendo uno strumento assai valido per rinsaldare la comunione ecclesiale», precisa che «l'evoluzione della loro sempre più vasta attività ha suscitato alcuni problemi di natura teologica e pastorale, specialmente sul loro rapporto coi singoli Vescovi diocesani».

S.E. Mons. Julián Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, nel suo intervento alla Conferenza stampa di presentazione del *Motu Proprio* (23 luglio 1998), diceva che «la specifica finalità del documento (esporre cioè i principi dottrinali che sono alla base del vigente statuto canonico delle Conferenze Episcopali, le cui norme inoltre vengono confermate ed opportunamente integrate con nuove disposizioni) *colloca il documento pontificio nell'ambito propriamente disciplinare*»⁸.

Si tratta, allora di un documento legislativo, integrativo della disciplina codiciale riguardo alle Conferenze Episcopali. Così, infatti, dichiarava S.E. Mons. Francesco Monterisi: «Esso, infatti, da una parte, mette in nuova luce le varie normative già in vigore; dall'altra, propone altre utili raccomandazioni e disposizioni per regolare la pubblicazione di dichiarazioni dottrinali a nome delle stesse Conferenze, *colmando così una*

⁷ «Arto cum Concilii Vaticani II documentis nexu, praecipua principia theologiae iurisque ipsum de Conferentiis Episcoporum explicitam (sic!) reddere atque necessarium normarum additamentum suppeditare innititur, ut iisdem Conferentiis adiumentum praebeatur, quo praxis statuatur theologico fundamento innixa iurisque soliditate».

⁸ *L'Osservatore Romano*, 24 luglio 1998, 6. Sottolineatura nostra.

“*lacuna legis*” *finora esistente*»⁹. Come vedremo il M.p. *Apostolos suos* viene a colmare non solo questa lacuna, la maggiore, riguardo all’esercizio del *munus magisterii* delle Conferenze (cf. c. 753), ma anche altre, riguardanti il funzionamento delle Conferenze stesse.

S.E. Mons. Julián Herranz, riguardo alla natura del documento, nel suo intervento così concludeva: «Se, contrariamente a quanto spesso avviene nella chiusura dei documenti legislativi della Santa Sede, non è stata posta nel nostro caso alcuna clausola di revocazione (“*contrariis quibuslibet minime obstantibus*” o altra clausola dello stesso genere), ciò lo si deve precisamente al fatto che con questo *Motu proprio* non si abroga né si deroga alcuna delle vigenti norme giuridiche sulle Conferenze Episcopali; al contrario, esse sono confermate perché armonicamente fondate sui principi che delimitano la natura teologica delle Conferenze Episcopali»¹⁰.

È evidente che vengono interrotte tutte le consuetudini introdottesi, proprio per la presenza di *lacunae legis*, riguardo alle modalità di approvazione e pubblicazione di pronuncie di carattere dottrinale e ad altri aspetti del funzionamento delle Conferenze.

Dato il carattere legislativo del documento, promulgato proprio con l’intento di riempire delle *lacunae legis*, maggiore tra tutte quella lasciata dal c. 753, che non disciplinava il modo di esercizio del magistero autentico da parte dei Vescovi riuniti in Conferenza, ci si può chiedere perché il M.p. *Apostolos suos* non abbia disposto espressamente che al c. 753 fossero aggiunti altri paragrafi, come per es. è stato fatto con il M.p. *Ad tuendam fidem* emanato il 18 maggio 1998 e

⁹ *Ibid.* Sottolineatura nostra.

¹⁰ *Ibid.*

promulgato l'1 luglio 1998, riguardo ai cc. 750 e 1371 *CIC* 1983, 598 e 1436 *CCEO*¹¹. Forse perché, trattandosi di un provvedimento disciplinare più contingente, rispetto al contenuto del §2 aggiunto ai cc. 750 *CIC* 1983 e 598 *CCEO*, si è voluta lasciare aperta la possibilità di eventuali ulteriori aggiustamenti?

Comunque, il M.p. *Apostolos suos* si pone nell'ambito propriamente disciplinare, ma contiene anche basilari principi teologici su cui si fondano le norme che vengono date (AS 7). Ci si chiede, allora, quale portata dottrinale abbia il documento.

Certamente, come affermava il Card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella conferenza stampa di presentazione del *Motu Proprio*, questo si colloca «nella prospettiva di approfondire e sviluppare più ampiamente lo studio sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze Episcopali, richiesto dal Sinodo straordinario», ma lo stesso Card. Ratzinger chiariva quanto segue:

Certamente la Lettera Apostolica non intende riprendere l'intera problematica ecclesiologica relativa al rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, che costituisce lo sfondo entro il quale si pone la questione della natura delle Conferenze episcopali, né ha l'intenzione di rispondere a tutti i numerosi quesiti che la teologia ha sollevato in questi anni intorno al problema di chiarire il fondamento teologico di tali organismi, espressione dell'affetto collegiale. *Sarebbe quindi errato attribuire al presente Documento pontificio lo scopo di precludere ulteriori chiarificazioni teologiche, nella linea della fedeltà e della continuità dottrinale con l'insegnamento del Magistero*¹².

¹¹ Cf. AAS 90 (1998) 459-460.

¹² *L'Osservatore Romano*, 24 luglio 1998, 1 e 6. Sottolineatura nostra.

Il documento, allora, non preclude affatto una diversità di pareri nell'ambito sia teologico che canonico¹³, anzi incoraggia un approfondimento della ricerca nei due ambiti, e sottolineerei, nella collaborazione interdisciplinare tra i due ambiti, proprio per aiutare lo stesso magistero ad ulteriori chiarificazioni.

3. Alcuni punti sullo *status* teologico delle Conferenze Episcopali

3.1 *Unità e universalità della Chiesa e del Collegio dei Vescovi*

Non è mia intenzione riprendere qui la questione del fondamento teologico delle Conferenze dei Vescovi, da me già trattata ampiamente in altri studi¹⁴, tuttavia alcuni punti messi in rilievo dal M.p. *Apostolos*

¹³ Cf. A. ANTÓN, «La lettera Apostolica "Apostolos suos" di Giovanni Paolo II», *La Civiltà Cattolica* 150/1 (1999) 121-122; «La carta apostólica MP "Apostolos suos" de Juan Pablo II», *Gregorianum* 80 (1999) 266-267.

¹⁴ Cf. i miei articoli: «De Episcoporum Conferentia deque exercitio potestatis magisterii», *Periodica* 76 (1987) 573-603; «Responsio P.F.J. Urrutia animadversionibus», *Ibid.* 637-649; (ambidue anche in G. GHIRLANDA – F.J. URRUTIA, *Conferentiae Episcoporum et munus docendi*, Romae 1987); «De episcoporum conferentiis reflexiones», *Periodica* 79 (1990) 625-661; «Concili particolari e conferenze dei vescovi: "munus regendi" e "munus docendi"», *La Civiltà Cattolica* 142/II (1991) 117-132; «"Munus regendi et munus docendi" dei concili particolari e delle conferenze dei vescovi», in Aa.Vv., *La Synodalité - La participation au gouvernement dans l'Église* (Actes du VII^e Congrès international de Droit canonique – Paris, Unesco, 21-28 sept. 1990), *Année Canonique* 1992 (hors de série) I, 349-388; voce «Conferenza dei vescovi», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico* (Dir. C. Corral Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda), Cinisello Balsamo 1996³, 252-257.

suos vanno richiamati per poter meglio comprendere le ragioni delle disposizioni disciplinari date.

L'*Apostolos suos* riconosce un fondamento teologico alle Conferenze Episcopali, in quanto esse sono considerate «una forma concreta dello spirito collegiale» («*Per Episcoporum Conferentias definita collegialis spiritus forma constituitur*»: n. 14). Quest'affermazione è la conclusione di quanto nei numeri precedenti, riprendendo la dottrina del Vaticano II, viene detto circa l'unione collegiale dei Vescovi.

La prospettiva da cui il documento parte è la dimensione universale dell'episcopato, per cui viene stabilito un parallelismo tra la Chiesa una e universale, quindi indivisa, e l'episcopato uno e indiviso, perciò universale. Principio e fondamento di tale unità, sia della Chiesa che del Collegio Episcopale è il Romano Pontefice. Infatti, come dice *LG* 22b, il Collegio, «in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del Popolo di Dio, in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa l'unità del gregge di Cristo». Per questo *AS* 8 conclude che l'«unità dell'Episcopato è uno degli elementi costitutivi dell'unità della Chiesa».

Premesso questo, il *Motu proprio* ci tiene a ribadire che l'azione collegiale, che spetta solo e unicamente al Collegio Episcopale nella sua totalità – comprendente in se stesso sempre il suo capo, il Romano Pontefice (n. 9) – non si ha a livello di singole Chiese particolari e dei loro raggruppamenti da parte dei rispettivi Vescovi (n. 10). Da questo viene che la potestà suprema è esercitata solo collegialmente, per cui da una parte il Vescovo diocesano, nel governare la sua Chiesa, non esercita tale potestà suprema, e dall'altra nei raggruppamenti di Chiese particolari i Vescovi preposti ad esse non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari al Collegio Episcopale (n. 10).

L'affermazione che i singoli Vescovi nel governare la Chiesa particolare loro affidata non esercitano la potestà universale sembrerebbe essere sovrabbondante, in quanto dovrebbe essere chiaro che sia così. Tuttavia, sembra che il *Motu proprio* voglia sottolineare la distinzione tra potestà universale alla quale il Vescovo partecipa «*vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite atque membris*» (LG 22a) e la potestà particolare che riceve attraverso l'ufficio di governare una Chiesa particolare (LG 24b).

Riprendendo la dottrina già in altre occasioni espressa da Giovanni Paolo II¹⁵ e ripresa dal n. 9 dalla Lett. *Communione notio* (n. 9) della Congregazione per la Dottrina della Fede (28 maggio 1993)¹⁶, AS 12 ribadisce che la Chiesa universale non è la somma delle Chiese particolari, né una federazione di esse, e neppure il risultato della loro comunione, in quanto, secondo i Padri, nel suo essenziale mistero, essa precede la creazione stessa, e quindi è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare. Parimenti, prosegue AS 12, «il Collegio episcopale non è da intendersi come la somma dei Vescovi preposti alle Chiese particolari, né il risultato della loro comunione, ma, in quanto elemento essenziale della Chiesa universale, è una realtà previa all'ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare». Infatti, spiega la nota 55 apposta al testo, «vi sono molti Vescovi che, pur esercitando compiti propriamente episcopali, non sono a capo di una Chiesa particolare». Possiamo ben comprendere questo parallelismo tra la Chiesa universale e il Collegio dei Vescovi alla luce di AG 5a, che afferma:

¹⁵ Cf. «Discorso ai Vescovi degli Stati Uniti d'America», 16 settembre 1987, n. 3, in *Insegnamenti* X, 3 (1987) 555.

¹⁶ Cf. AAS 85 (1993) 843.

«Gli Apostoli furono [...] ad un tempo il seme del nuovo Israele e l'origine della sacra gerarchia». Negli Apostoli non singolarmente considerati, ma nel loro essere Collegio, era contenuta la struttura della Chiesa che in loro era costituita nella sua universalità e unità, e del Collegio dei Vescovi loro successori, segno di tale universalità e unità.

Come conseguenza, AS 12 trae che «la potestà del Collegio episcopale su tutta la Chiesa non viene costituita dalla somma delle potestà dei singoli Vescovi sulle loro Chiese particolari; essa è una realtà anteriore a cui partecipano i singoli Vescovi, i quali non possono agire su tutta la Chiesa se non collegialmente». Come la Chiesa universale è una e indivisibile, così il Collegio episcopale è un «soggetto teologico indivisibile», e quindi anche la potestà suprema, piena e universale di cui il Collegio è soggetto, oltre al Romano Pontefice personalmente, è una e indivisibile.

3.2 *Diversità del rapporto Chiesa universale (Collegio) – Chiesa particolare (Vescovo) e Conferenza dei Vescovi (Vescovi congiunti) – Chiesa particolare (Vescovo)*

Anche se le Chiese particolari sono «parti dell'unica Chiesa di Cristo» (CD 6c), esse, come dice la Lett. *Communio notio*, sempre al n. 9, «hanno con il tutto, cioè con la Chiesa universale, un peculiare rapporto di “mutua interiorità”»¹⁷, perché in ogni Chiesa particolare, «è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» (cf. CD 11a;

¹⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, «Allocutio ad Curiam Romanam», 20 dicembre 1990, n. 9, AAS 83 (1991) 745-747 (citata nella nota 39 della Lett. *Communio notio*, n. 9).

c. 369). Diverso da questo rapporto di «mutua interiorità» è il rapporto che c'è tra i raggruppamenti di Chiese particolari e le Chiese particolari che li compongono, dice AS 13. Infatti, prosegue AS 13 «gli organismi formati dai Vescovi di un territorio (nazione, regione, ecc.) e i Vescovi che li compongono hanno un rapporto che, pur presentando una certa somiglianza, è invero ben diverso da quello tra il Collegio episcopale e i singoli Vescovi»¹⁸. Sembra qui che si voglia dire che quel rapporto di «mutua interiorità» tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, si riproduce nel rapporto tra Collegio episcopale nella sua totalità e il singolo Vescovo. Da questo dipende il fatto che – dato che nella Chiesa particolare, in virtù di tale «mutua interiorità», si rende presente la suprema autorità del Romano Pontefice singolarmente o del Collegio Episcopale, sempre unito al Romano Pontefice e mai senza di lui – il singolo Vescovo, per la natura stessa del Collegio e del suo ufficio, è subordinato alla potestà universale del Collegio.

Tale rapporto di «mutua immanenza», dice AS 13, non si riproduce tra le Conferenze Episcopali e i singoli Vescovi che le compongono. Infatti, non c'è una potestà della Conferenza Episcopale, come entità anteriore a cui i Vescovi parteciperebbero, ma, al contrario, dice AS 13: «L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle Conferenze Episcopali e in comunione con la Sede Apostolica deriva dal fatto che questa ha co-

¹⁸ «Similiter instituta constantia Episcopis quodam in territorio (natione, regione, et ita porro), atque Episcopi eadem efficientes, necessitudinem habent quae, quamvis aliquam similitudinem exhibeant, omnino differt a necessitudine quae extat inter Collegium episcopale et singulos Episcopos».

stituito tali organismi ed ha loro affidato, sulla base della sacra potestà dei singoli Vescovi, precise competenze»¹⁹. La potestà dei singoli Vescovi è previa rispetto alla potestà della Conferenze che essi compongono ed è richiesto un atto costitutivo della S. Sede perché una Conferenza esista e abbia delle attribuzioni di competenza.

3.3 *Dimensione collegiale del ministero episcopale*

D'altra parte AS 13 dice anche che c'è «una certa somiglianza» tra il rapporto Collegio-Vescovo singolo e Conferenza Episcopale-Vescovo singolo, ma non spiega in che consista e dove si fondi tale somiglianza.

A mio parere si fonda sulla dimensione collegiale del ministero episcopale, cioè sulla dimensione ontologico-sacramentale ed ecclesiologico-strutturale data ad esso rispettivamente dalla consacrazione episcopale e dalla comunione gerarchica. Infatti, si è posti nella pienezza del ministero episcopale «*vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite atque membris*» proprio perché così si è membri del Collegio episcopale (LG 22a), per cui i *tria munera* ricevuti nella consacrazione episcopale, debbono essere esercitati nella comunione gerarchica, anche se

¹⁹ «Efficacitas obstringens actuum ministerii, quod Episcopi una simul intra Conferentias episcopales necnon Sedis Apostolicae in communione sustinent, ex eo oritur quod ipsa talia instituta condidit et iisdem, et sacrae singulorum Episcoporum potestatis fundamento, certa munera concredidit». È da notare la traduzione con «una simul» dell'avverbio «congiuntamente», che si trova nel testo originale italiano, come fedele traduzione a sua volta del «coniunctim», che si trova in CD 38.1 e nel c.477. Sarebbe stato meglio mantenere una maggiore fedeltà all'terminologia latina per non creare ambiguità.

in modo diverso il *munus sanctificandi* e i *munera docendi et regendi*²⁰.

Questo costituisce quello che viene chiamato «*affectus collegialis*» o collegialità affettiva, che a mio parere è la realtà ontologica costitutiva della collegialità, che si attua in varie forme, che chiamiamo «collegialità effettiva». Le Conferenze dei Vescovi, infatti, portano «un fecondo contributo all'applicazione concreta dell'affetto collegiale» (AS 5), traducono «in applicazione concreta lo spirito collegiale (*affectus collegialis*)» (AS 12), «costituiscono una forma concreta di applicazione dello spirito collegiale» (AS 14).

Da tale affetto collegiale deriva la sollecitudine dei Vescovi per le altre Chiese particolari e per la Chiesa universale (LG 23b.c; CD 3; 5; 6a; AS 13). Esso si attua e si esprime secondo gradi diversi in vari modi, anche istituzionalizzati, – il Sinodo dei Vescovi, i Concili particolari, le Conferenze dei Vescovi, la Curia Romana, le visite *ad limina*, la collaborazione missionaria, ecc. (LG 22a; 23; AG 6f; AS 12)²¹, – ma in modo pieno solo nell'azione collegiale in senso stretto, cioè, nell'azione di tutti i Vescovi insieme al loro Capo, con cui esercitano la potestà piena e suprema su tutta la Chiesa (LG 22b).²²

²⁰ Nella LG 21b solo dei *munera docendi et regendi* si dice «*natura sua non nisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt*». Per il significato e la portata di «*natura sua*» e di «*hierarchica*», cf. il mio libro «*Hierarchica communio*». Significato della formula nella «*Lumen Gentium*» (Coll. Analecta Gregoriana, n. 216), Roma 1980, 291-295; 304.306; U. BETTI, «Pagine di diario», *Lateranum* 61 (1995) [610-611] 344-345.

²¹ Cf. SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI 1985, Rel.Fin. *Exeunte coetu*, II.C.4, in EV 9/1803-1804.

²² SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI 1969, Rel.dott. *Elapso Oecumenico Concilio*, capp.II-III, in EV 3/1665-1682; Rel. *Nunc nobis*, cap.III, in EV 3/1713-1720; SINODO STRAORDINARIO DEI

La natura collegiale del ministero apostolico è di diritto divino, quindi l'affetto collegiale o collegialità affettiva, come comunione episcopale (*communio episcoporum*), sempre vige tra i Vescovi e solo in alcuni atti si esprime come collegialità effettiva («*collegialitas efectiva*»). Tutti i modi di attuazione della collegialità affettiva in collegialità effettiva sono di diritto umano, ma in gradi diversi concretizzano l'esigenza di diritto divino che l'episcopato si esprima in modo collegiale (LG 22a).²³ Il grado massimo di attuazione è nel Concilio Ecumenico e nell'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo (LG 22b; c. 337 §§ 1,2); per quello che riguarda le Conferenze dei Vescovi, si tratta di un grado intermedio e subordinato.

Comunque l'*Apostolos suos* parte chiaramente dai due poli per diritto divino costitutivi della struttura della Chiesa: l'autorità suprema, il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi, in comunione con il suo Capo; e il Vescovo diocesano. Di diritto divino è la potestà piena e universale, ordinaria propria e immediata che hanno il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi (LG 22b; cc. 331; 333 §1; 336); così di diritto divino è la

VESCOVI 1985, Rel.fin. *Exeunte coetu*, II.C.4; in EV 9/1803-1804; GIOVANNI PAOLO II, Cost.Ap. *Pastor Bonus*, *Adnexum I*, 4, AAS 80 (1989) 914-915.

²³ In questo senso sembra andare Giovanni Paolo II nella sua allocuzione del 29 ottobre alla fine del Sinodo dei vescovi del 1987 (cf. AAS 80 [1988] 610) e nell'*Adnexum I* alla Cost.ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 (cf. *Ibid.* 915-916). A. Antón non accetta che l'attuazione della collegialità episcopale nelle Conferenze dei Vescovi sia detta «impropria», ma piuttosto sia considerata una «forma parziale» di essa, in quanto il *Motu proprio* in questo punto supera l'equivoco in cui si muoveva l'*Instrumentum laboris* («La carta apostólica MP "Apostolos suos" de Juan Pablo II» [cf. nt. 13], 276; 279-280).

potestà ordinaria propria e immediata che ogni Vescovo diocesano ha sulla sua Chiesa particolare (LG 27a; c. 381 §1). Solo la potestà universale è previa alla potestà particolare, non quelle intermedie. Le forme intermedie di potestà sono stabilite dal diritto positivo e tanto si estendono quanto le attribuzioni del diritto positivo o il mandato speciale della suprema autorità.

3.4 *Relazione Conferenza episcopale – Vescovo singolo*

L'altro punto, strettamente collegato al precedente, che il *Motu proprio* vuole chiarire, è il rapporto tra la Conferenza e il singolo Vescovo, pastore della Chiesa che gli è affidata. Al n. 3 dice:

Ferma restando la potestà di istituzione divina che il Vescovo ha nella sua Chiesa particolare, la consapevolezza di far parte di un corpo indiviso ha portato i Vescovi, lungo la storia della chiesa, ad adoperare, nel compimento della loro missione, strumenti, organi o mezzi di comunicazione che manifestano la comunione e la sollecitudine per tutte le Chiese e prolungano la vita stessa del collegio degli Apostoli: la collaborazione pastorale, le consultazioni, l'aiuto reciproco, ecc.²⁴.

²⁴ «Posita divinitus instituta potestate a singulo Episcopo in Ecclesia sua exercenda, Episcopi sibi conscii cuiusdam indivisi corporis se esse participes, ipsi, saeculorum Ecclesiae decursu, suum officium gerentes, instrumenta, organa vel apparatus communicationis adhibuerunt, quae communionem de cunctis Ecclesiis ac sollicitudinem ostendunt ac ipsam Apostolorum collegii vitam producunt, pastoralem scilicet communem operam, consultationes, mutuum adiumentum, et his similia».

È da notare che la prima traduzione latina di questo testo dall'originale italiano dell'inizio era la seguente: «Praeter certum illud nempe quod potestas Episcopi in eius Ecclesia particulari divinitus conceditur, quandoquidem Episcopi...» (*L'Osservatore Romano/Suppl.*, 24 luglio 1998). Nel testo ufficiale apparso su *Acta*

Le Conferenze dei Vescovi, allora, come realizzazione della sollecitudine di ogni Vescovo per tutta la Chiesa e per le Chiese particolari più vicine per ragioni

Apostolicae Sedis, come si vede, la traduzione latina è più fedele all'originale italiano, il quale vuole affermare in modo generale che la potestà, in quanto tale, che i vescovi esercitano nella Chiesa particolare loro affidata è di istituzione divina. L'istituzione e la concessione sono due cose diverse. La prima traduzione latina poteva dar adito ad interpretazioni che si sono volute evitare lungo il corso della preparazione del testo del *Motu proprio*. Infatti, il «*divinitus conceditur*» poteva essere interpretata nel senso che la potestà è immediatamente da Dio data ai vescovi nella consacrazione episcopale. Questo si è voluto evitare. Infatti, nell'*IL* II.1 e IV.3 veniva data un'interpretazione non provata della *LG* 21b, in quanto da tale testo conciliare si deduceva rispettivamente che «il potere di governo è, anch'esso, di origine sacramentale, e dev'essere visto in stretto legame con gli altri due» e che i vescovi nella Conferenza episcopale «esercitano congiuntamente la potestà che ognuno di essi ha ricevuto nella consacrazione per la sua diocesi». Queste affermazioni scompaiono completamente nel testo finale del *Motu proprio*, ma già non si trovavano nella prima redazione della seconda bozza del documento, proprio per evitare una presa di posizione circa una questione su cui il Concilio alla fine non ha voluto pronunciarsi (cf. risposta della Commissione dottrinale al *Modo* 200, in relazione al *Modo* 199, in *Acta Synodalia*, III/VIII 96-97; G. GHIRLANDA, «*Hierarchica communio*» - *Significato della formula nella «Lumen gentium»* [cf. nt. 20], 410-419), su cui dopo il Concilio si è tanto discusso e su cui la Commissione di riforma del Codice ha preso una posizione che piuttosto va nell'indirizzo di una origine non sacramentale della potestà di governo, anche se di per sé dev'essere in stretta relazione con l'ordine sacro (cf. A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra - Posizioni postconciliari*, Brescia 1987, dove vengono prese in esame le posizioni di 144 autori; A.M. STICKLER, «De potestatis sacrae natura et origine», *Periodica* 71 [1982] 65-91; J. BEYER, «De natura potestatis regiminis seu iurisdictionis recte in Codice renovato enuntianda», *Ibid.*, 93-145; G. GHIRLANDA, «De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum Codicem», *Periodica* 74 [1985] 109-164; *Communicationes* 16 [1984] 54-55). Gli articoli

geografiche, storiche, culturali e pastorali (AS 4), sono di grande aiuto per l'azione pastorale che i Vescovi svolgono e quindi dichiara AS 24:

Esse sono chiamate a favorire in un crescente servizio, «la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare», e, naturalmente a non ostacolarla sostituendosi indebitamente a lui, dove la norma canonica non prevede una limitazione della sua potestà episcopale in favore della Conferenza Episcopale, oppure agendo da filtro o intralcio ai rapporti immediati dei singoli Vescovi con la Sede Apostolica²⁵.

Per questo, sulla base di CD 38 e del Codice, la funzione fondamentale delle Conferenze dei Vescovi è una funzione ausiliaria²⁶, quella cioè di essere «organo preferito dai Vescovi di una nazione o di un determinato territorio per lo scambio di vedute, per la consultazione reciproca e per la collaborazione a vantaggio del

di A.M. Stickler e di J.Beyer furono due voti dati alla Commissione di riforma in preparazione della Sessione Plenaria del 1981 ed hanno avuto molto influsso sulla Commissione stessa, a favore dell'origine non sacramentale della potestà di governo; così come la Commissione era a conoscenza del mio libro sopra citato (cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Congregatio Plenaria. Diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typ.Pol.Vat. 1991, 35-97; 190-229).

²⁵ «Ipsae per increnscens servitium vocantur ad adiuvandam “non alienabilem cuiusque Episcopi responsabilitatem pro universali Ecclesia atque pro Ecclesia particulari” sumulque, ut liquet, ad eandem non impediendam, eius locum illegitime occupando, ubi canonica norma eius potestatis episcopalis imminutionem pro Conferentia episcopali haud sancit, vel fere cribrando aut difficultates inducendo circa directas necessitudines singulorum Episcoporum cum Sede Apostolica».

²⁶ Cf. l'intervento del Card. J.Ratzinger alla Conferenza stampa di presentazione del *Motu proprio*, *L'Osservatore Romano*, 24 luglio 1998, 6.

bene comune della Chiesa», contribuendo «efficacemente all'unità tra i Vescovi, e quindi all'unità della Chiesa, essendo uno strumento assai valido per rinsaldare la comunione ecclesiale» (AS 6), a meno che il diritto stesso o un mandato della S.Sede, a determinate condizioni, non attribuisca una potestà legislativa e di magistero.

4. *Status* giuridico delle Conferenze dei Vescovi

4.1 *Esercizio congiunto di «munera quaedam pastoralia»*

Chiarito quanto sopra, si pone il problema se la Conferenza Episcopale sia da considerarsi «un “soggetto collettivo” capace di agire come tale nel quadro delle norme stabilite o se, in definitiva, ogni Vescovo realizzi nella sua sollecitudine verso la Chiesa universale e, in particolare, verso il “raggruppamento di Chiese” nel quale è incorporata la sua; “unito” e in stretta collaborazione con gli altri Vescovi della Conferenza, perché la sua azione congiunta con quella degli altri Vescovi sia più efficace»²⁷.

Si potrebbe scorgere la tendenza a disconoscere un tale soggetto collettivo nell'esercizio della potestà di governo e di magistero nel n. 13 di *Apostolos suos* dove si dice:

L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle Conferenze episcopali e in comunione con la Sede Apostolica deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi ed ha loro affidato

²⁷ A. ANTÓN, «La lettera apostolica «Apostolos suos» di Giovanni Paolo II» (cf. nt. 13), 127; «La carta apostólica MP «Apostolos suos» de Juan Pablo II» (cf. nt. 13), 274.

sulla base della sacra potestà dei singoli Vescovi, precise competenze²⁸.

Tuttavia, il testo non è chiaro e va approfondito.

Sia la prima²⁹ che la seconda³⁰ redazione della seconda bozza del documento, nell'intento di spiegare il

²⁸ Sottolineatura nostra. Per il testo latino cf. nota 18.

²⁹ «Il Concilio ha scelto consapevolmente il concetto “coniunctim” senza voler specificare oltre. In base alle dichiarazioni del Concilio si può dire, comunque, che esso non ha voluto affermare che le Conferenze dei Vescovi sono un collegio al quale, teologicamente considerato, spetti una “soggettività” propria. Non sono pertanto un soggetto di governo ecclesiastico e nemmeno un'istanza intermedia fra il singolo Vescovo e il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale. Non si può nemmeno dire che con il termine *coniunctim* il Concilio abbia voluto affermare che le azioni delle Conferenze dei Vescovi siano solo di natura collettiva, cioè che rappresentino solo la somma delle azioni dei Vescovi. [...] Questa essenziale dimensione collegiale presente nell'azione di ogni Vescovo trova una certa configurazione istituzionale nella Conferenza dei Vescovi alla quale è attribuita *iure ecclesiastico* personalità giuridica. Le Conferenze dei Vescovi, viste così, sono una concreta realizzazione istituzionale dell'affetto collegiale, sacramentalmente fondato» (n. 14).

³⁰ «Il Concilio ha scelto consapevolmente il termine “coniunctim” per esprimere il modo di agire delle Conferenze senza voler specificare oltre. Si può comunque affermare in base ai suoi insegnamenti che il Concilio riconosce nella Chiesa, come soggetti della suprema autorità dal punto di vista teologico, soltanto il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi. Non appare invece che esso abbia voluto riconoscere come soggetti dal punto di vista teologico anche le Conferenze dei Vescovi. Il diritto ecclesiale ha, in seguito, attribuito *ipso iure* alle Conferenze dei Vescovi personalità giuridica in base alla quale esse possono esercitare la potestà ordinaria regolata dal diritto. Le Conferenze dei Vescovi possono poi anche emettere, *ad normam iuris*, decisioni vincolanti. Ciò però non consente di riconoscere alle Conferenze dei Vescovi di essere un soggetto di governo ecclesiastico e nemmeno una istanza intermedia fra il singolo Vescovo e il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale.

«*coniunctim*» che si trova in CD 38.1 e nel c. 447, rimanevano contraddittorie e confuse, in quanto da una parte non riconoscevano le Conferenze dei Vescovi come soggetti dal punto di vista teologico, dall'altra, però, davano una soggettività canonica ad esse, perché riconoscevano loro la personalità giuridica *ipso iure* (c. 449 §2) e una potestà ordinaria³¹.

Il M.p. *Apostolos suos* abbandona l'intento di voler dare una spiegazione del termine *coniunctim* e nel n. 10 dichiara semplicemente:

[...] A livello di singola Chiesa, il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come Pastore proprio, ordinario e immediato ed il suo agire è strettamente personale, non collegiale, anche se animato dallo spirito comunionale. [...]

A livello di raggruppamenti di Chiese particolari per zone geografiche (nazione, regione, ecc.), i Vescovi ad esse preposti non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari a quelli del Collegio episcopale³².

Non si può però nemmeno dire che con il termine *coniunctim* il Concilio abbia voluto affermare che le azioni delle Conferenze dei Vescovi siano il mero risultato della somma o giustapposizione delle singole decisioni di ogni Vescovo, quasi che queste azioni potessero essere concepite e intraprese in un modo isolato ed autonomo. Ogni atto, infatti, del singolo Vescovo possiede in sé una dimensione collegiale. [...] Questa essenziale dimensione collegiale presente nell'azione di ogni Vescovo trova una certa configurazione istituzionale nella Conferenza dei Vescovi. Le Conferenze dei Vescovi, viste così, sono una attuazione dell'*affectus collegialis*, sacramentalmente fondata, vigente tra tutti i Vescovi» (n. 15).

³¹ Anche l'*Instrumentum Laboris* («*Status*» giuridico delle Conferenze Episcopali, I,1) riconosceva una potestà legislativa ordinaria delle Conferenze Episcopali nelle materie previste dalla legislazione ordinaria, delegata, invece, in quelle attribuite da uno speciale mandato (cf. EV 10/1891).

³² «[...] Pro unaquaque Ecclesia, Episcopus dioecesanus gregem sibi proprio, ordinario et immediato veluti pastori creditum in

Il *Motu proprio* tratta ancora della «azione pastorale congiunta dei Vescovi»³³ in cui si manifesta l'unione collegiale nel n. 11, e nel n. 12 precisa:

Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (*affectus collegialis*) [...]. Tuttavia esso non assume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell'ordine dei Vescovi in quanto soggetto della suprema potestà della Chiesa³⁴.

Inoltre, nel n. 20, tratta del modo in cui nella Conferenza Episcopale «i Vescovi esercitano congiuntamente il ministero episcopale in favore dei fedeli»³⁵, in

nomine Domini pascit, atque eius agendi ratio stricte personalis est, non collegialis, etiamsi affectu communionis animata. [...]

Ex eo quod Ecclesiae particulares quibusdam in orbis terrarum partibus congregantur (aliquibus in nationibus, regionibus et ita porro), Episcopi qui iisdem praesident, haud coniunctim suam obeunt pastorem curam per collegiales actus, aequales actibus Collegii episcopalis».

³³ «quaedam collegialis coniunctio in re pastoralis».

³⁴ Cum cuiusdam territorii Episcopi pro fidelium bono quaedam pastorales res una simul faciunt, haec ministerii episcopalis perfunctio, una simul acta, ratione *collegialis affectus* perficitur, [...]. Attamen ipse naturam collegialem numquam sumit, quae ad acta pertinet ordinis Episcoporum, ut subiecti supremae in universam Ecclesiam potestatis». È da notare che in questo testo la traduzione latina non è fedele all'originale italiano, che invece è fedele all'originale latino di CD 38.11 e del c.447, lì dove traduce «congiuntamente» con «una simul» e «esercizio congiunto» con «perfunctio, una simul acta», nonché dove traduce «alcuni funzioni pastorali» con «quasdam pastorales res», che nel c.447 è «munera quaedam pastoralia» (cf. nt. 35).

³⁵ «In Episcoporum Conferentia Episcopi una simul pro fidelibus territorii Conferentiae ministerium obeunt episcopale». Vale anche qui quanto notato riguardo alla traduzione latina del n. 12 sopra riportato, riguardo all' «una simul».

relazione ai decreti generali che emettono; mentre nel n. 21 afferma: «L'esercizio congiunto del ministero episcopale concerne pure la funzione dottrinale»³⁶ e nel n. 22: «nell'affrontare nuove questioni [...] i Vescovi riuniti nella Conferenza Episcopale svolgono congiuntamente questa loro funzione dottrinale ben consapevoli dei limiti dei loro pronunciamenti»³⁷.

Bisogna risalire al Concilio. Data la non concordanza tra i Padri conciliari circa il fondamento teologico delle Conferenze dei Vescovi, in CD 38,1 viene detto che i Vescovi esercitano congiuntamente («*coniunctim*») la loro funzione pastorale («*munus suum pastorale*»). Il c. 447 riprende l'avverbio per qualificare l'esercizio di alcune funzioni pastorali («*munera quaedam pastoralia*»)³⁸. Nel Concilio l'avverbio viene usato

³⁶ «Episcopale ministerium coniunctim peractum officium quoque doctrinale respicit».

³⁷ «Ut novae quaestiones enodentur [...] Episcopi in Conferentiam Episcopalem conglobati, hoc suum doctrinale officium una simul explicant, probe de suis enuntiationum finibus conscii». Anche qui notiamo che «congiuntamente» viene tradotto con «una simul» anziché meglio con «coniunctim». Certamente non giova la non uniformità di traduzione dello stesso termine che si trova nel testo originale.

³⁸ È da notare il cambiamento operato da «*munus suum pastorale*» di CD 38.1 a «*munera quaedam pastoralia*» del c. 447. La Commissione di riforma accettò all'unanimità l'emendamento al c. 199 dello schema del 1977, ma negli atti non viene data la ragione (cf. *Communicationes* 12 [1980] 264). È da considerare che il testo conciliare si sarebbe potuto intendere nel senso che in modo esclusivo il vescovo eserciti tutto il suo *munus* pastorale insieme agli altri vescovi nella Conferenza. Ciò non si può ammettere, in quanto il vescovo diocesano è personalmente e immediatamente responsabile della cura pastorale della Chiesa a lui affidata (LG 27). Questo, abbiamo visto, viene chiaramente ribadito da AS 10. È quindi plausibile pensare che la Commissione di riforma del Codice, per evitare ogni ambiguità, abbia giudicato più prudente e

solo due volte, in *CD* 38,1 e in *CD* 3b, sempre in riferimento all'azione svolta dai Vescovi per provvedere al bene di diverse Chiese particolari; nel Codice viene ugualmente usato due volte nello stesso senso (cc. 447; 756 §2). Per indicare, invece, l'azione del Collegio dei Vescovi come tale in relazione alla Chiesa universale, sia nel Vaticano II che nel Codice, l'avverbio «coniunctim» non si trova mai, ma si trova l'avverbio «collegialiter» o l'aggettivo «collegialis» (*LG* 22a.b; 23a.d; *NEP* 3; 4; *CD* 4; *AG* 6f).

Da questo, come anche il M.p. *Apostolos suos* fa, si deduce certamente che non si può far equivalere sic et simpliciter *coniunctim* a *collegialiter* ed è legittimo argumentare che il Concilio appositamente non abbia voluto usare il secondo termine, per evitare che si intendesse nel senso che nelle Conferenze dei Vescovi si abbia un esercizio della potestà del Collegio dei Vescovi come tale, in modo parziale³⁹. Infatti, nel Concilio poteva facilmente sorgere l'equivoco, in quanto esso trattava solo del Collegio dei Vescovi e non, almeno *ex professo*, anche delle persone giuridiche collegiali come tali e della loro azione, di cui oggi ai cc. 115 §2 e 119 (cc. 100 §2 e 101 CIC 1917). Inoltre, la *NEP* 1 precisava che il Collegio dei Vescovi non si deve inten-

più chiaro cambiare la formulazione di *CD* 38.1, in modo da mettere in luce che il *munus pastorale* del vescovo è più ampio dell'azione congiunta, che nella Conferenza esercita con gli altri vescovi. Questo è coerente col fatto che, sulla base della valutazione e delle richieste emerse nella consultazione sullo schema del 1980, fu operata una riduzione delle responsabilità attribuite alle Conferenze dei vescovi negli schemi preparatori, in favore della competenza dei singoli vescovi, per mettere meglio in risalto che esse hanno innanzitutto natura consultiva (cf. *Communicationes*, 14 [1982] 199).

³⁹Cf. M.COSTALUNGA, «De Episcoporum Conferentiis», *Periodica* 57 (1968) 235-238.

dere in un senso strettamente giuridico, cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandata la loro potestà al loro preside, ma di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità dev'essere dedotta dalla Rivelazione. Il Collegio dei Vescovi, nella sua azione collegiale, in cui esercita la sua potestà piena e suprema sulla Chiesa universale, si pone nella sua unità e agisce solo con l'intervento attivo diretto del Capo del Collegio. Tale azione non si può dividere per parti, per opera di un certo numero di Vescovi, che agiscono riguardo ad un gruppo di Chiese particolari, senza un intervento diretto del Capo.

Al di fuori di questo contesto della discussione conciliare e chiarita la natura del Collegio dei Vescovi, ritengo che la Conferenza dei Vescovi si debba considerare un collegio come previsto dal c. 115 §2, nel quale viene attuata la dimensione collegiale del ministero episcopale, anche esercitando congiuntamente, a modo di un collegio a norma dei cc. 119 e 455 §2, la potestà ordinaria e propria che i Vescovi hanno per l'ufficio di pastori delle Chiese loro affidate, ricevuto con la provvista canonica.

Per il fatto che le Conferenze hanno una personalità giuridica *ipso iure* (c. 449 §2) ed esercitano una potestà di governo e di magistero, anche se dentro i limiti stabiliti rigorosamente dal diritto, non possono essere considerate come il mero risultato della somma e giustapposizione delle singole decisioni di ogni Vescovo. Il fatto stesso che le Conferenze dei Vescovi siano un'attuazione dell'*affectus collegialis*, fa sì che esse siano un soggetto nella Chiesa teologicamente fondato, anche se solo di diritto umano positivo.

Il Card. Ratzinger nella Conferenza stampa di presentazione del documento affermava: «D'altra parte, proprio a motivo del principio teologico che le Confe-

renze Episcopali in quanto tali non sono realtà sostitutive o parallele del ministero del singolo Vescovo, esse non costituiscono *di per sé* un'istanza dottrinale vincolante e superiore all'autorità di ciascun Vescovo, che le compone»⁴⁰. A me sembra che quanto affermato dal Card. Ratzinger non si debba necessariamente interpretare nel senso che egli neghi alle Conferenze dei Vescovi una soggettività collettiva distinta dalla somma dei Vescovi, capace di agire come tale a norma del diritto⁴¹. Infatti, data la natura consultiva delle Conferenze Episcopali (AS 6; 15), si comprende che esse, «come tali» e «di per sé» non esercitano una potestà vincolante per i Vescovi, ma solo nei casi previsti dal diritto e secondo le modalità stabilite da esso. Tuttavia, un organismo fornito di personalità giuridica è sempre un soggetto collettivo, distinto dalla somma dei membri che lo compongono, anche qualora non eserciti alcuna potestà. Per di più, come abbiamo visto, nel caso delle Conferenze dei Vescovi tale soggettività trova un fondamento teologico, in quanto esse sono attuazione, anche se parziale e subordinata, della dimensione collegiale del ministero episcopale.

Riguardo al testo di AS 13 da cui siamo partiti mi sembra che siano da rilevare i seguenti punti:

1) l'efficacia degli atti non viene da una spontanea generazione delle Conferenze dei Vescovi dalla dimensione collegiale del ministero episcopale, ma dal fatto che la Sede Apostolica le ha costituite;

⁴⁰ Cf. *L'Osservatore Romano*, 24 luglio 1998, 6. Sottolineatura nel testo. Quanto qui il Card. Ratzinger dice riguardo alla funzione magisteriale delle Conferenze, vale evidentemente anche per la loro attività di governo.

⁴¹ In questo senso, mi sembra andare anche A. ANTÓN, «Le Conferenze Episcopali un aiuto ai vescovi», *La Civiltà Cattolica* 150/1 (1999) 336.

2) tale efficacia degli atti, inoltre, viene dal fatto che la stessa Sede Apostolica ha affidato alle Conferenze precise competenze, per una riserva fatta a norma del c. 381 §1 (AS 19; 20)⁴²;

3) l'affidamento di tali competenze è fatta sulla base della sacra potestà dei singoli Vescovi, ma questo non vuol dire che le decisioni siano il frutto della semplice somma delle volontà espresse dai Vescovi, in quanto ogni collegio, che, costituito a norma del c. 115 §2 e agisce secondo il c. 119, è un soggetto giuridico, che esprime una volontà collegiale, che si pone al di sopra delle singole volontà. Nel caso delle Conferenze dei Vescovi oltre ai cc. 115 §2 e 119, tutto dev'essere compiuto a norma dei cc. 447, 449, 455 e AS, art 1.

Comunque, anche come ribadisce AS 20, determinante è l'intervento della Sede Apostolica sia in relazione alla costituzione della Conferenza come soggetto giuridico che all'efficacia vincolante degli atti da essa compiuti.

4.2 *La potestà esercitata dalle Conferenze dei Vescovi*

Ultimo altro aspetto da considerare è il tipo di potestà esercitata dalle Conferenze dei Vescovi, se ordinaria o delegata.

Innanzitutto è da dire che riguardo alla potestà di magistero c'è stato un sostanziale progresso. Infatti l'*Instrumentum laboris*, nella parte intitolata «*Status*» *teologico delle Conferenze Episcopali* (V), categoricamente negava che le Conferenze episcopali godessero del *munus magisterii*, e, senza fare alcun riferimento al

⁴² Al c. 381 §1 faceva espressamente riferimento l'*Instrumentum laboris* nella parte sullo «*Status*» *giuridico delle Conferenze Episcopali* (II), riferimento che scompare nel secondo testo della seconda bozza ma lo ritroviamo nel testo definitivo.

c. 753, stabiliva che i documenti di carattere dottrinale si dovessero limitare all'applicazione del magistero della Chiesa universale e che, ottenuta la maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto, dovessero essere sottoposti alla *recognitio* della S. Sede.

La seconda bozza del documento non era così categorica come l'*Instrumentum laboris* nel negare il *munus magisterii* alle Conferenze, e interpretava il c. 753 nel senso che soggetti del magistero autentico non sarebbero le Conferenze come tali, ma i Vescovi, in quanto il magistero si fonda sulla consacrazione episcopale, che viene ricevuta dal singolo Vescovo (n. 17 o 18)⁴³. Nello stesso tempo si riconosceva al magistero collettivo delle Conferenze il valore di sostenere, confermare e rinforzare il magistero del singolo Vescovo (n. 18 o 19). Alla fine, rimanendo molto nel vago, si affermava che l'autorità degli insegnamenti delle Conferenze potrà essere molto diversa, se si tratta di riproposizione di un magistero infallibile o di un insegnamento autentico, oppure a seconda del grado di consenso ottenuto tra i Vescovi della Conferenza; così anche dipenderà dall'oggetto della dichiarazione: materia direttamente o indirettamente di fede o di morale, ecc. (n. 19 o 20). La cosa rimaneva ancora più nel vago perché non si dava alcuna integrazione disciplinare del c. 753.

Il M.p. *Apostolos suos*, invece, al n. 21, riferendosi al c. 753, espressamente afferma: «L'esercizio congiunto del ministero episcopale concerne pure la funzione dottrinale»⁴⁴. Seguono una serie di disposizioni che disciplinano l'esercizio del *munus magisterii* e che

⁴³ La duplicità di numerazione dipende dal fatto che ci sono state più redazioni di questo secondo testo.

⁴⁴ «Episcopale ministerium coniunctim peractum officium quoque doctrinale respicit».

stabiliscono le condizioni secondo le quali le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali sono da considerarsi magistero autentico obbligante tutti i Vescovi e i fedeli delle Chiese particolari che fanno parte della Conferenza (nn. 22; 23; artt. 1-3).

Tale interpretazione del c. 753 e la disciplina che viene data trova fondamento in CD 38.1, che in modo generico si riferisce alle «*decisiones*» delle Conferenze dei Vescovi. Da uno studio degli Atti del Concilio si può fondatamente supporre che tra esse venissero comprese anche le dichiarazioni di carattere dottrinale, che erano espressamente menzionate nello schema terzo del Decreto e poi non più nel testo definitivo, per ragioni, come si esprimeva il Relatore, di brevità⁴⁵. A tali dichiarazioni dottrinali si fa riferimento nella nota al n. 37 (inizio) del *textus emendatus* del 1964⁴⁶. Esse, allora, per avere forza obbligante, erano sottoposte alle condizioni stabilite da CD 38.4 quanto alla maggioranza e alla revisione («*recognitio*») della S. Sede, condizioni che attualmente sono poste solo dal c. 455 §2 per i decreti generali.

Riconosciuta una potestà di magistero autentico, alle condizioni che esamineremo più sotto, essa non può che essere considerata ordinaria e propria della Conferenza dei Vescovi, come soggetto giuridico, sulla base della potestà di magistero che hanno i singoli Vescovi, in quanto pastori delle Chiese particolari loro affidate, e della sollecitudine che debbono avere verso le altre Chiese, in attuazione dell'*affectus collegialis*. Non si dà, infatti, delega della potestà di magistero, la quale ha una natura distinta da quella di governo o di giurisdizione.

Come abbiamo visto, in relazione ai decreti generali, l'*Instrumentum laboris* («*Status*» giuridico delle

⁴⁵ Cf. *Acta Synodalia* III/ VI, 204.

⁴⁶ Cf. *Ibid.*, IV/II, 604.

Conferenze Episcopali, I,1) espressamente parlava di potestà ordinaria riguardo alle materie previste dal diritto e delegata per quelle attribuite da uno speciale mandato, mentre un'ulteriore elaborazione della seconda bozza del documento (n. 15), riconosceva in modo generico l'esercizio di una potestà ordinaria regolata dal diritto. Il M.p. *Apostolos suos*, invece, riguardo alla natura della potestà di governo non dice niente espressamente. L'affermazione che l'efficacia vincolante degli atti della Conferenza dei Vescovi deriva dal fatto che la S. Sede le ha costituite e ha loro affidato precise competenze sulla base della sacra potestà dei Vescovi, non sembra avere l'intento, perlomeno immediato, di indicare la natura della potestà delle Conferenze, ma vuole piuttosto chiaramente ribadire, come già dicevamo, che determinante è l'intervento della Sede Apostolica sia nel momento costitutivo della Conferenza come soggetto giuridico che in quello della sua azione, in virtù della riserva giuridica che lo stesso supremo legislatore ha fatto in base al c. 381 §1.

Allora, la questione della natura della potestà di governo esercitata dalle Conferenze rimane aperta. Il fatto che il documento finale non si pronunci a favore di una potestà ordinaria, come facevano espressamente i documenti preparatori, offre certamente degli argomenti ad un'interpretazione negativa, cioè che le Conferenze non godono di una potestà ordinaria. Allora, le Conferenze, nelle materie loro riservate a norma del c. 381 §1, eserciterebbero una potestà delegata *a iure*, mentre nel caso di mandato speciale della S. Sede, una potestà delegata *ab homine*, cioè dal Romano Pontefice. Quest'interpretazione trova sostegno anche nella natura di per sé consultiva e sussidiaria delle Conferenze (CD 38; c. 447; AS 6; 14; 15) e che, quindi, riguardo ad esse non si avrebbe la configurazione di un ufficio comprendente

di per sé la funzione di compiere atti con valore legislativo obbligante.

Anche se questa tesi della delega *a iure* sembra essere la più plausibile, tuttavia è da dire che espressamente il M.p. *Apostolos suos* non la fa sua, probabilmente per lasciare aperta la discussione ad ulteriori approfondimenti e perché la questione dal punto di vista pratico non ha rilevanza.

5. Le lacunae legis colmate dal *Motu proprio*

5.1 *Composizione e funzionamento in genere delle Conferenze Episcopali*

In *Apostolos suos*, n. 17, si trovano alcune precisazioni, esplicitazioni e direttive, rese necessarie dall'esperienza di questi anni.

Riguardo ai membri in generale, viene richiamato innanzitutto il c. 450 §1; mentre, riguardo al voto deliberativo, di cui al c. 454 §1, ricordato che esso spetta per il diritto stesso ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori, esplicita che gli statuti della Conferenza non possono prevedere diversamente, per es. escludendo dal voto deliberativo i presuli non Vescovi, equiparati ai Vescovi diocesani a norma del c. 381 §2.

Resta agli statuti della Conferenza determinare se i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari hanno voto deliberativo o consultivo, ma rispetto al c. 454 §2 precisa che «si dovrà tener conto della proporzione tra Vescovi diocesani e Vescovi ausiliari e altri Vescovi titolari, perché una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo pastorale dei Vescovi diocesani». E aggiunge: «Si ritiene opportuno però che gli statuti delle Conferenze Episcopali prevedano la presenza dei

Vescovi emeriti con voto solo consultivo»⁴⁷. Si tratta di precisazioni oltremodo opportune. Infatti, il criterio circa il voto dev'essere quello della responsabilità pastorale e non semplicemente quello della consacrazione episcopale. Non è questo il luogo di sviluppare i presupposti ecclesiologici di ciò, ma è chiaro che *pastores proprii* delle Chiese particolari che formano la Conferenza sono i Vescovi diocesani (cc. 369; 383 §1), e coloro che nel diritto sono ad essi equiparati dal c. 381 §2 (cf. cc. 368; 370)⁴⁸, e non i Vescovi ausiliari. Tanto meno altri Vescovi titolari che svolgono sul territorio un incarico speciale della Sede Apostolica o della stessa Conferenza Episcopale. Così l'uno o l'altro Vescovo emerito, nota lo stesso n. 17 del *Motu proprio*, potrà piuttosto dare il suo contributo di esperienza, partecipando a talune commissioni di studio, quando in esse si trattino temi in cui sia particolarmente competente⁴⁹.

Un altro punto fondamentale è quanto esplicitato nello stesso n. 17: «Attesa la natura della Conferenza Episcopale, la partecipazione del membro della Conferenza non è delegabile»⁵⁰. L'affermazione del *Motu*

⁴⁷ «Hac de re numerus est considerandus Episcoporum dioecesanorum et Episcoporum auxiliarium aliorumque Episcoporum titularium, ne forsán maior horum pars pastorale Episcoporum dioecesanorum regimen quibusdam condicionibus adstringat. Opportunum videtur Conferentiarum Episcoporum statuta decernere ut Episcopi emeriti adsint suffragio consultivo fruentes».

⁴⁸ Oltre ai Prelati di cui ai cc. 370 e 371, sono da comprendere anche gli ordinari militari (cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Spirituali militum curae*, II §1 e III, 21 aprile 1986, AAS 78 [1986] 483) e gli amministratori diocesani (cf. *Communicationes* 14 [1982] 197).

⁴⁹ Cf. anche la Lettera ai Presidenti delle CE, n. 11.

⁵⁰ «Spectata Episcoporum Conferentiarum natura, participatio alicuius membri Conferentiae delegari non potest».

proprio è categorica: la «partecipazione» come tale di un membro della Conferenza non è delegabile, e non solo il voto deliberativo. La Lettera ai Presidenti delle CE, al n. 6, tuttavia, spiega questa disposizione legislativa permettendo, specialmente nel caso di Conferenze formate da un numero ristretto di membri, che eccezionalmente gli Statuti possano ammettere la delega a favore di un membro Vescovo della Conferenza oppure del Vicario generale della diocesi, ma solo per riportare il pensiero del delegante, così che il delegato non ha diritto a votare a nome del delegante sia nel caso di decreti generali legislativi sia nel caso di dichiarazioni dottrinali⁵¹. A mio parere questa eccezione dovrebbe essere molto ponderata da parte della S. Sede nell'approvare gli Statuti che l'ammettono. Infatti l'argomento del ristretto numero di Vescovi membri della Conferenza non convince, perché proprio nel caso in cui ci fosse un numero ristretto di Vescovi, si potrebbero avere Assemblee plenarie in cui la maggioranza dei membri sarebbero dei delegati. Ammettere tale delega potrebbe rivelarsi dannoso anche perché potrebbe avere l'effetto indiretto di un disimpegno da parte dei Vescovi a partecipare alle Assemblee plenarie, tanto più che dal Codice non viene stabilito l'obbligo di partecipazione ad esse, come invece il c. 444 §1 fa per i Concili particolari. Un forte numero di delegati in una Conferenza poco numerosa farebbe sì che non si avrebbe più una Conferenza dei Vescovi. Inoltre, riportare semplicemente il parere di un Vescovo serve poco: un *consensus* si for-

⁵¹ Il n. 6 della Lettera così inizia: «Data la natura propria della Conferenza Episcopale, un membro della medesima *non potrebbe* delegare ad altri le sue funzioni (cfr A.S., 17)» (sottolineatura nostra). Il «potrebbe» contraddice la perentorietà di AS 17 che dice «*non è delegabile*» («delegari *non potest*»).

ma nella discussione e nella riflessione comune e non solo per la somma dei pareri espressi o riportati.

Infine nello stesso n. 17, si ribadisce quanto già era disposto che il presidente e il vice presidente della Conferenza Episcopale debbono essere Vescovi diocesani⁵².

Riguardo al funzionamento generale della Conferenza, nel n. 18 si afferma che, proprio perché la Conferenza possa raggiungere le finalità che le sono attribuite, si deve «evitare la burocratizzazione degli uffici e delle commissioni operanti tra le riunioni plenarie». Infatti, così continua il testo: «Si deve tener conto del fatto essenziale che le Conferenze Episcopali con le loro commissioni e uffici esistono per aiutare i Vescovi e non per sostituirsi ad essi»⁵³. Anche i membri della Commissione di riforma del Codice furono d'accordo nel ritenere che le Conferenze dei Vescovi non divenissero un organo burocratico con troppe facoltà, come una Curia intermedia tra la Curia Romana e le Curie diocesane⁵⁴. Molto opportunamente, la Lettera ai Presidenti delle CE, al n. 8, raccomanda che a livello di Conferenze non venga riprodotta l'organizzazione pre-

⁵² Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsum ad propositum dubium*, 23 maggio 1988, AAS 81 (1989) 388.

La Lettera ai Presidenti delle CE nota che se il presidente o vice presidente cessano dall'ufficio di Vescovo diocesano, decadono anche dall'ufficio di presidente e vice presidente della Conferenza dal giorno della pubblicazione dell'accettazione di tale rinuncia da parte del Romano Pontefice.

⁵³ «Enimvero haec proposita deposcunt ut burocratica ratio officiorum et commissionum, quae inter plenarios conventus operantur, vitatur. Illud praecipuum est animadvertendum Episcoporum Conferentias una cum commissionibus officiisque ad Episcopos iuvandos destinari easdemque non exsistere ut illorum loco operentur».

⁵⁴ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 263.

vista dal diritto universale per le Curie diocesane e gli altri Organismi diocesani.

In relazione all'esercizio della potestà legislativa, richiamato il c. 455 §1 e §4, AS 20 esplicita quanto segue:

I Vescovi non possono autonomamente, né singolarmente né riuniti in Conferenza, limitare la loro sacra potestà in favore della Conferenza Episcopale, e meno ancora di una sua parte, sia essa il consiglio permanente, o una commissione o lo stesso presidente⁵⁵.

Potrebbe rimanere poco chiara l'affermazione che i Vescovi riuniti in Conferenza non possono limitare la loro potestà in favore della Conferenza Episcopale, ma se la si legge alla luce del c. 455 §4 rimane semplicemente un ribadire quanto questo afferma, in quanto se i Vescovi approvano all'unanimità una norma che non rientra nelle materie previste dal diritto universale oppure attribuite per mandato speciale della Sede Apostolica, non limitano la loro potestà in favore della Conferenza, ma semplicemente esprimono la potestà personale che hanno. Infatti, come ribadisce il n. 19 del *Motu proprio*, solo il Romano Pontefice può limitare la potestà dei singoli Vescovi o con un atto generale, come la promulgazione del Codice, o con un atto particolare, come un mandato speciale.

Invece è chiaramente comprensibile e molto opportuna la precisazione circa la proibizione di una specie di delega al consiglio permanente o ad una commissione o allo stesso presidente, in modo da evitare un pro-

⁵⁵ «Episcopi nequeunt autonoma ratione, neque singuli neque in Conferentiam congregati, sacram suam potestatem pro Conferentia episcopali continere, ac tanto minus pro quadam eius parte, sive agitur de consilio permanente, sive de aliqua commissione vel ipso praeside».

tagonismo di fatto sostitutivo dei Vescovi da parte di questi organismi o uffici, con mancanza di rispetto della dignità e dei diritti dei Vescovi stessi. Attualmente, poi, il problema si presenta in modo acuto perché, con la diffusione che si ha di ogni atto da parte dei mezzi di comunicazione sociale, spesso interventi di tali uffici vengono facilmente attribuiti alla Conferenza come tale. Opportunamente, la Lettera ai Presidenti delle CE, al n. 10, invita ad una riduzione dei documenti emanati dalle commissioni episcopali sia per evitarne l'eccessiva proliferazione sia per la confusione che possono creare riguardo al grado della loro autorevolezza⁵⁶.

5.2 *Esercizio della potestà di magistero*

Come suggeriva l'intervento dell'Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985, uno dei problemi canonici più importanti riguardanti le Conferenze Episcopali era una *lacuna legis* nell'applicazione del c. 753, che così recita:

Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur.

⁵⁶ Nello stesso tempo, la medesima Lettera, al n. 9, precisa che, trattandosi di Commissioni episcopali, quindi necessariamente formate da membri Vescovi o da coloro che sono ad essi equiparati dal diritto (c. 381 §2), se il numero dei Vescovi che formano la Conferenza fosse insufficiente per formare tali commissioni, potranno essere costituiti altri organismi, come consulte o consigli, presieduti da un Vescovo e formati anche da presbiteri, consacrati e laici; tali organismi non potranno, però, essere chiamati «episcopali».

Diverse sono state le interpretazioni di questo canone, ma alla luce anche del M.p. *Apostolos suos*, è da dire che afferma l'esercizio della potestà di magistero autentico da parte della Conferenza dei Vescovi, ma senza dare una disciplina circa il modo di esercizio di essa.

Il canone afferma semplicemente che i Vescovi debbono attuare «*in communione cum Collegii capite et membris*». Tale formula non può che intendersi nel senso della LG 21b e 22a, nonché NEP 2, cioè «*in hierarchica communione cum Collegii capite et membris*». Come vedremo questo ha una sua rilevanza circa la necessità della *recognitio* da parte della S.Sede sulle dichiarazioni dottrinali delle Conferenze, stabilita dal M.p. *Apostolos suos*.

Allora, dato che il canone non determinava altro, per aversi una dichiarazione dottrinale che obbligasse tutti i Vescovi della Conferenza e tutti gli altri fedeli delle Chiese particolari facenti parte della Conferenza, sarebbe stato sufficiente applicare il c. 119, 2°, cioè ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In determinate circostanze si sarebbe potuti arrivare all'assurdo che per avere una dichiarazione obbligatoria a norma del c. 753, sarebbe bastato avere il voto solo di più di 1/4 dei membri di tutta la Conferenza. Infatti perché la votazione fosse valida sarebbe stata sufficiente la presenza di più della metà dei membri aventi diritto alla convocazione; di questi presenti sarebbe stata richiesta la maggioranza assoluta, cioè più della metà⁵⁷.

Questa possibilità strideva fortemente con il fatto che per aversi un decreto generale con forza obbligatoria il c. 455 §2 richiede almeno i 2/3 dei voti dei presuli

⁵⁷ Per esempio, in una Conferenza di 100 membri, per aversi la votazione sarebbe stata sufficiente la presenza di 51 membri, e per aversi la maggioranza assoluta sarebbero bastati 26 voti.

membri della Conferenza Episcopale con voto deliberativo, e in più la *recognitio* della S. Sede.

La *ratio legis* del c. 455 §2 è che la maggioranza qualificata, in relazione non ai membri presenti, ma a tutti i membri aventi voto deliberativo, esprime un largo «*consensus*», che deve tendere all'unanimità; il che è ciò che ogni corpo collegiale nella Chiesa deve proporsi di raggiungere, come manifestazione dell'azione dello Spirito e quindi realizzazione della comunione ecclesiale. Per questo il c. 455 §2 dice «*per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum*».

La *recognitio* per i decreti generali è richiesta affinché non ci siano incongruenze tra le norme emanate dalla Conferenza e il diritto universale, ma i decreti stessi, una volta rivisti dalla S.Sede, sono promulgati per autorità della Conferenza ed hanno forza obbligatoria. La *recognitio*, allora, va considerata come un servizio alla realizzazione della *communio ecclesialis* da parte della S.Sede, che non può che essere una *hierarchica communio*, in quanto il *munus regendi* dei Vescovi dev'essere esercitato «*natura sua in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris*» (LG 21b; c. 375 §2).

Non c'è dubbio che le dichiarazioni dottrinali di una Conferenza dei Vescovi siano più importanti che le leggi disciplinari, in quanto le prime obbligano al «*religiosum animi obsequium*» tutti i Vescovi della Conferenza e i fedeli delle Chiese particolari che vi fanno parte.

Per questa ragione il M.p. *Apostolos suos*, nei nn. 22 e 23 e nelle Norme Complementari, vuole colmare la *lacuna legis* che finora si aveva.

Dopo aver premesso nel n. 21 che «i Vescovi, riuniti nella Conferenza Episcopale, curano soprattutto di seguire il magistero della Chiesa universale e di farlo

opportunamente giungere al popolo loro affidato»⁵⁸, nel n. 22 il *Motu proprio* enuncia una disciplina circa il modo di esercizio della potestà magisteriale quando si tratta di «affrontare nuove questioni e nel far sì che il messaggio di Cristo illumini e guidi la coscienza degli uomini per dare soluzione ai nuovi problemi che sorgono con i mutamenti sociali»⁵⁹.

I Vescovi debbono: 1) tener conto del fatto che i loro pronunciamenti sono limitati, cioè non hanno le ca-

⁵⁸ «[...] Episcopi in Conferentia Episcoporum congregati utique dant operam ut Ecclesiae universalis magisterium sequantur idque opportune populo sibi demandato ministrent».

La Lettera ai Presidenti CE, al n. 1, richiama il fatto che alla luce del M.p. *Ad tuendam Fidem*, nn. 2-3 (cf. AAS 90 [1998] 458-459) possono essere solo ribadite, ma non sottoposte a votazione, né le dichiarazioni dottrinali o parti di esse proposte con magistero o solenne o ordinario ed universale o definitivo, né gli insegnamenti proposti dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell'esercizio del loro magistero autentico, anche se non definitivo.

⁵⁹ «Ut novae quaestiones enodentur et Christi nuntius hominumque conscientiam dirigat ad novas res expediendas quas sociales mutationes gignunt, Episcopi in Conferentiam episcopalem conglobati, hoc suum doctrinale officium una simul explicant, probe de suis enuntiationum finibus conscii, quae universalis magisterii notis minime signantur, quamvis publice sit et authenticum ac in Apostolicae Sedis communione exercitum. Studiose ideo curent ne docendi opus Episcoporum aliis in territoriis perturbent, plane id considerantes latius eas enuntiatione, immo in totum mundum, per communicationis socialis instrumenta, quae eventus cuiusdam regionis late diffundunt».

La Lettera ai Presidenti delle CE, al n. 5, chiarifica che secondo AS 22 l'atto magisteriale per essere considerato autentico dev'essere posto dalle singole Conferenze dei Vescovi, e che quindi vengono esclusi atti frutto di un'azione congiunta di più Conferenze o di riunioni internazionali di Vescovi, come vengono esclusi atti legislativi posti in questo modo. Ogni azione *in solidum* di più Conferenze dovrà essere autorizzata dalla S.Sede, che nei singoli casi darà le norme da seguire.

ratteristiche del magistero universale, pur essendo ufficiale ed autentico e pronunciato in comunione con la Sede apostolica; 2) evitare con cura di intralciare l'opera dottrinale dei Vescovi di altri territori tenuto conto della risonanza anche mondiale che i mezzi di comunicazione sociale fanno assumere ad avvenimenti che si producono in una determinata regione.

Posto questo, nello stesso n. 22, in modo specifico si determina quanto segue:

Presupposto che il magistero autentico dei Vescovi, quello cioè che realizzano rivestiti dell'autorità di Cristo, deve sempre essere nella comunione con il Capo del collegio e con i membri, se le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali sono approvate all'unanimità, indubbiamente possono essere pubblicate a nome delle Conferenze stesse e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo a quel magistero autentico dei propri Vescovi⁶⁰.

Viene così innanzitutto prospettato che la dichiarazione sia fatta per voto unanime, evidentemente solo di coloro che hanno voce deliberativa nella Conferenza. La prospettiva quindi è quella del configurarsi di una pienezza del «*consensus*». Per questo, in caso di unanimità, non è richiesta la «*recognitio*», come non è richiesta per il magistero autentico del singolo Vescovo. Infatti, un singolo Vescovo, che è istanza di diritto divino nella struttura della Chiesa, può essere obbligato da una

⁶⁰ «Hoc quidem posito ac praesumpto: authenticum Episcoporum magisterium quod scilicet sustinent homines Christi auctoritate honestati semper in communione cum Collegii capite et membris esse debere, si ideo doctrinae declarationes Episcoporum Conferentiarum ab omnibus comprobantur, procul dubio ipsarum Conferentiarum nomine foras emitti possunt, atque fidelibus religioso animi obsequio authenticum hoc ipsorum Episcoporum magisterium est tenendum».

legge o da un atto magisteriale solo da un'istanza superiore anch'essa di diritto divino, cioè il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi. Se c'è unanimità riguardo ad una dichiarazione, innanzitutto il Vescovo obbliga se stesso e i fedeli della sua Chiesa attraverso il voto che ha dato nell'assemblea plenaria e poi il *consensus* raggiunto garantisce l'azione dello Spirito, che è l'operatore della *communio*, non solo tra i Vescovi della stessa Conferenza, ma tra essi e il Capo del Collegio, quindi col Collegio stesso, e in conseguenza tra le Chiese componenti la Conferenza e la Chiesa universale.

Tuttavia l'unanimità è un qualche cosa sempre da cercare e da chiedere, ma talvolta impossibile da raggiungere, specialmente nelle Conferenze più numerose.

Il n. 22 del *Motu proprio* prosegue:

Se però viene a mancare l'unanimità, la sola maggioranza dei Vescovi di una Conferenza non può pubblicare l'eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima a cui debbono aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che non ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica, che non la darà se tale maggioranza non è qualificata. L'intervento della S.Sede si configura come analogo a quello richiesto dal diritto perché la Conferenza Episcopale possa emanare decreti generali⁶¹. La revisione (*recognitio*) della Santa Sede serve a garantire che nell'affrontare le nuove questioni che pongono le accelerate mutazioni sociali e culturali caratteristiche della storia attuale, la risposta dottrinale favorisca la comunione e non pregiudichi, bensì pre-
pari, eventuali interventi del magistero universale⁶².

⁶¹ Nella nota 84 si rimanda al c. 455.

⁶² «Si autem omnium consensio deest, sola Episcoporum maior pars cuiusdam Conferentiae declarationem, si qua fit, edere non potest tamquam eiusdem magisterium authenticum, quam tenere illius territorii fideles cuncti debent, nisi ab Apostolica Sede recognoscatur, quod non evenit nisi postquam illam declarationem in plenario conventu duae saltem partes Praesulum qui ad Confe-

Anche la maggioranza qualificata, sebbene non abbia la stessa portata e significato dell'unanimità, tuttavia va nello stesso senso, in quanto, al di là del computo numerico dei voti, indica un significativo convergere dei membri della Conferenza verso un «*consensus*», che non può che essere azione dello Spirito. La *recognitio* della S. Sede, poi, è la garanzia che la dichiarazione dottrinale si pone nella comunione ecclesiale e in essa trova anche espressione la comunione gerarchica che lega i Vescovi e il Romano Pontefice, in quanto il *munus docendi* dev'essere da loro esercitato «*natura sua in hierarchica communione con Collegii Capite et membris*» (LG 21b; c. 375 §2)⁶³.

Tutto questo è poi richiesto specialmente per quei membri della Conferenza che non avessero dato un voto positivo nell'assemblea plenaria, in quanto, ottenuta la *recognitio* essi saranno tenuti al «*religiosum animi obsequium*». Si potrebbe parlare di una specie di tutela della minoranza, che troverebbe garanzia proprio nella

rentiam pertinent ipsique suffragio deliberativo fruuntur comprobaverunt. Sedis Apostolicae iudicium comparatur per analogiam cum illo quod a iure requiritur, ut Episcoporum Conferentia generalia decreta edere possit. Apostolicae Sedis porro recognitio spectat praeterea ad cavendum ut, in recentioribus quaestionibus enodandis quas celeres sociales culturalesque mutationes secum ferunt quae hodiernae historiae sunt propriae, doctrinae responsio communioni faveat, atque magisterii universalis sententiae, si quae sunt, haud laedantur immo praeparentur».

⁶³ La Lettera ai Presidenti delle CE precisa che la *recognitio* sarà concessa dalle Congregazioni per i Vescovi o per l'Evangelizzazione dei Popoli, a seconda della competenza, dopo aver consultato la Congregazione per la Dottrina della Fede e il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, o anche la Congregazione per le Chiese Orientali se si tratta di una Conferenza i cui Statuti prevedono la presenza di Vescovi orientali come membri con voto deliberativo (n. 4).

recognitio della Sede Apostolica. In questo modo la *recognitio* è un vero servizio reso dalla Sede Apostolica per l'accettazione da parte di tutti della dichiarazione della Conferenza, che comunque sarebbe pubblicata per autorità di quest'ultima. La *recognitio* evita anche che le dichiarazioni di una Conferenza siano in contraddizione con le dichiarazioni dottrinali di un'altra Conferenza, o con il magistero universale del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi.

Similmente a quanto disposto nel n. 20 riguardo all'esercizio della potestà legislativa, ancor più opportunamente nel n. 23 viene dichiarato che per la stessa natura della loro funzione dottrinale i Vescovi la possono esercitare congiuntamente solo nell'assemblea plenaria e quindi organismi più ridotti, come il consiglio permanente, una qualsiasi commissione o altri uffici, non hanno alcuna autorità di porre atti di magistero autentico, né a nome proprio né a nome della Conferenza, neppure per incarico di questa. Ciò è nella natura delle cose, perché la potestà di magistero non può mai essere delegata. Al più può essere dato mandato di esporre il magistero formulato, in maniera ufficiale.

Il documento si conclude con una quarta parte col titolo *Norme Complementari sulle Conferenze dei Vescovi*:

Art. 1. - Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dei membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno da due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica.

Art. 2. - Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico. Né la Conferenza Episcopale può concedere

tale potere alle Commissioni o altri organismi costituiti al suo interno.

Art. 3. - Per altri tipi di intervento diversi da quelli di cui all'articolo 2, la Commissione dottrinale della Conferenza dei Vescovi deve essere autorizzata esplicitamente dal Consiglio permanente della Conferenza.

Art. 4. - Le Conferenze Episcopali devono rivedere i loro statuti perché siano coerenti con i chiarimenti e le norme del presente documento oltretutto con il Codice di Diritto Canonico, ed inviarli successivamente alla Sede Apostolica per la revisione (*recognitio*), a norma del c. 451 del C.I.C.⁶⁴.

Le norme sono di facile comprensione.

Riguardo all'applicazione dell'art. 4, la Lettera ai Presidenti delle CE, al n. 2, consiglia che alle dichiarazioni dottrinali venga riservato un apposito articolo degli Statuti, distinto da quello riguardante i decreti generali, sia per la essenziale differenza tra i due atti sia per la diversa procedura da seguire per l'approvazione di

⁶⁴ «Art. 1 - Ut doctrinales Conferentiae episcopalis declarationes, secundum n. 22 harum litterarum, magisterium sint authenticum et eae ipsius Conferentiae nomine evulgentur, oportet ut ab omnibus Episcopis Conferentiae membris comprobentur, vel postquam eas in plenario conventu duae saltem partes Praesulum qui ad Conferentiam pertinent ipsique suffragio deliberativo fruuntur comprobaverunt, ab Apostolica Sede illae recognoscantur.

Art. 2. - Nullum Conferentiae Episcoporum institutum, excepto plenario conventu, potestatem habet acta magisterii authentici exercendi. Neque Episcoporum Conferentia hanc potestatem Commissionibus aliisve institutis, intra eandem conditis, praebere valet.

Art. 3. - Ad quaedam alterius generis agenda, quae non pertinent ad materiam in articulo 2 significatam, doctrinali Conferentiae Episcopalis Commissioni potestatem permittere explicite debet Consilium Conferentiae Permanens.

Art. 4. - Episcoporum Conferentiae sua statuta retractare debent, ut cum huius documenti eaque ac iuris canonici declarationibus normisque concinant, utque exinde ad Apostolicam Sedem recognitionis causa, ad can. 451 C.I.C. normam, mittantur».

essi. Nella stessa Lettera, al n. 3, «si propone la seguente formulazione che potrà essere inserita dalle singole Conferenze Episcopali nei propri Statuti: *“Le dichiarazioni dottrinali della Conferenza, perché possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a norma della Conferenza stessa, devono essere approvate con il voto unanime dei membri Vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei Vescovi aventi voto deliberativo; in quest’ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la ‘recognitio’ della Santa Sede”*».

È da notare che nell’art. 1 delle *Norme complementari*, che sono la parte propriamente normativa del *Motu proprio*, l’unanimità è richiesta dai membri Vescovi, mentre i due terzi è calcolata sui Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo. Questa distinzione in AS 22, a cui l’art. 1 si riferisce come luogo di spiegazione teologico-canonica, non si trovano. Meraviglia che la Lettera ai Presidenti delle CE, nel proporre la formulazione dell’articolo che sarebbe consigliato di inserire negli Statuti, fa riferimento solo ad AS 22, e non all’art. 1 delle *Norme Complementari*, che formalmente dal punto di vista normativo prevale sul n. 22 del *Motu proprio*.

Il senso ovvio dell’articolo è che basta l’unanimità dei membri Vescovi, evidentemente quelli con voto deliberativo a norma del diritto universale e degli statuti della Conferenza, mentre nei due terzi vanno computati tutti i membri che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, quindi anche tutti coloro che nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano. Infatti «Presuli» non può intendersi nel senso di «Vescovi», escludendo dall’esercizio della potestà di magistero coloro che, pur non essendo Vescovi, sono dal diritto equiparati al Vescovo diocesano, sia perché non si ca-

pirebbe la ragione del cambiamento terminologico, sia per ragioni sostanziali (c. 17).

Infatti il c. 381 dichiara: «Episcopo dioecetano in dioecesi ipsi commissa competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur».

Il canone allora riconosce tutti i doveri e i diritti propri del Vescovo diocesano a tali Presuli, anche se non fossero Vescovi: tali Presuli sono membri di diritto con voto deliberativo della Conferenza dei Vescovi, senza alcuna distinzione circa gli atti (cc. 450 §1; 454 §1; AS nn. 17; 19).

Essendo in gioco l'esercizio di un diritto, l'interpretazione dev'essere stretta (c. 18), quindi l'esclusione dei Presuli non Vescovi dalla votazione su dichiarazioni dottrinali deve risultare chiaramente ed espressamente dal testo legislativo (c. 10), o da una sua interpretazione autentica (c. 124 §1), oppure dalla natura della cosa (c. 16).

Dal testo formalmente e propriamente legislativo (*Norme Complementari*, art. 1) l'esclusione appare esplicitamente solo riguardo all'unanimità, in quanto si dice «dai membri Vescovi», mentre espressamente si dice «Presuli» riguardo alla maggioranza di 2/3.

Non ci si può riferire al n. 22, che menziona solo i Vescovi e non i Presuli equiparati ai Vescovi diocesani, perché non li esclude espressamente, non facendo la distinzione che fa l'art. 1 che stiamo considerando, e anche perché in altri numeri della parte esplicativa dal punto di vista teologico-canonico del M.p. *Apostolos suos* (nn. 14-16; 20), si parla solo di Vescovi e non si menzionano gli altri Presuli, pur essendo chiaro che vengono anch'essi compresi, proprio in virtù dell'e-

quiparazione generale del c. 381 §2, la quale, come avviene nel Codice, non dev'essere ogni volta ripetuta.

L'esclusione non appare neanche esigita dalla natura della cosa. I Presuli di cui al c. 381 §2 nelle Chiese particolari a cui sono a capo sono anche maestri (AS 19), esercitando, quindi un magistero ordinario (c. 753). Se questo si negasse, avremmo delle Chiese particolari senza un pastore che garantisca in esse l'insegnamento autentico (c. 386). Infatti l'esercizio della potestà di magistero non viene dalla consacrazione episcopale, pur essendo di regola con essa strettamente connessa, ma dall'ufficio che si ricopre, conferito con la missione canonica. La potestà di magistero trova la sua radice nella successione apostolica nella quale, come insegna il Vaticano II, già immette l'ordinazione presbiterale, anche se non in pienezza (PO 1; 2b; 10a). Ne è prova il fatto che sotto il regime del CIC 1917, riassumendo una lunga tradizione della Chiesa, erano membri di diritto del Concilio ecumenico con voto deliberativo su tutte le materie, anche i Cardinali non Vescovi, i Patriarchi, i Primate, gli Arcivescovi, i Vescovi residenziali anche non ancora consacrati, gli Abati e Prelati *nullius*, gli Abati primate, gli Abati superiori delle Congregazioni monastiche e i supremi moderatori delle religioni clericali esenti (c. 223 §1 CIC 1917). Attualmente, si ha un'esclusione per diritto positivo di quanti elencati nel c. 223 §1 CIC 1917, ma il c. 339 §1 CIC 1983 non esclude gli equiparati al Vescovo diocesano di cui al c. 381 §2. Quindi, se i Presuli equiparati dal diritto al Vescovo diocesano non vengono esclusi dal voto deliberativo in un Concilio ecumenico, anche negli atti magisteriali, non si vede perché debbano essere esclusi dagli atti magisteriali di una Conferenza dei Vescovi, qualora questo non fosse espressamente detto.

Ci si chiede, allora, quale valore sia da attribuire al n. 3 della Lettera ai Presidenti delle CE, che restringe un diritto, riconosciuto dall'art. 1 delle *Norme Complementari*. Sembra che l'intento della Lettera sia quello di stabilire una coerenza tra l'approvazione delle dichiarazioni dottrinali all'unanimità e l'approvazione di esse a maggioranza qualificata. Infatti non è facilmente comprensibile nello stesso testo legislativo il perché la differenza di soggetti nei due casi. Tuttavia, un'istruzione, qual'è la Lettera in questione, atto della potestà amministrativa, in base al c. 34 §2 non può avere una forza che prevalga, nella limitazione di un diritto, sull'art. 1 delle *Norme Complementari*. Se la S. Sede intendesse dichiarare che in tale articolo il titolo di «Presule» è da limitarsi al senso di «Vescovo», questo lo dovrebbe fare attraverso un'interpretazione autentica della legge stessa. Finché non ci sarà tale atto, i Presuli equiparati ai Vescovi in base al c. 381 §2 hanno diritto al voto deliberativo nelle dichiarazioni dottrinali, quando non è stata raggiunta l'unanimità da parte dei soli membri Vescovi.

Quanto viene suggerito nel n. 3 della Lettera può generare molta confusione e conflitti nelle Conferenze.

GIANFRANCO GHIRLANDA S.J.